



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

***REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI REGGIOLO***

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29/01/2009

R.P. n. 199

Publicato all'Albo Pretorio
per ulteriori 15 gg. consecutivi
dal 02/05/2009 al 17/05/2009



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Consiglieri Comunali
- Art. 2 Prima Seduta del Consiglio – Consigliere Anziano
- Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4 Composizione
- Art. 5 Costituzione
- Art. 6 Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7 Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8 Suddivisione delle Commissioni consiliari
- Art. 9 Istituzione e composizione Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 10 Inseadimento
- Art. 11 Convocazione
- Art. 12 Funzionamento - Decisioni
- Art. 13 Partecipazione del Sindaco
- Art. 14 Segreteria - Verbalizzazione delle sedute
- Art. 15 Assegnazione alle Commissioni
- Art. 16 Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 17 Commissioni di Indagine

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 18 Sede riunioni
- Art. 19 Sessioni - Validità
- Art. 20 Modalità di convocazione
- Art. 21 Deposito documentazione
- Art. 22 Seduta prima convocazione
- Art. 23 Seduta seconda convocazione
- Art. 24 Ordine del giorno
- Art. 25 Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 26 Poteri del Sindaco
- Art. 27 Scrutatori
- Art. 28 Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 29 Apertura della discussione. Verifica del numero legale.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 30 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 31 Comportamento del pubblico
- Art. 32 Svolgimento interventi
- Art. 33 Discussione – Norme generali
- Art. 34 Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Fatto personale.
- Art. 35 Votazione.
- Art. 36 Irregolarità nella votazione.
- Art. 37 Revoca e modifica deliberazioni.
- Art. 38 Partecipazione del Segretario all'adunanza. Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma
- Art. 39 Registrazioni audio e video
- Art. 40 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 41 Attrezzature e risorse
- Art. 42 Interrogazioni
- Art. 43 Risposta alle interrogazioni
- Art. 44 Interpellanze
- Art. 45 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 46 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 47 Mozioni e ordini del giorno
- Art. 48 Svolgimento delle mozioni
- Art. 49 Diritto di iniziativa
- Art. 50 Gettoni di presenza dei Consiglieri

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51 Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 52 Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 53 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 54 Norme finali



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

1. L'elezione del Sindaco, dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri Comunali e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telegrafico o fax.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, il Consiglio procede secondo l'ordine dei lavori previsto dalla legge e dallo Statuto
2. Possono essere inseriti ulteriori argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1. Salvo diversa comunicazione rivolta al Segretario Comunale o al Sindaco i Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Segretario Comunale, nel caso che intenda confluire in altro gruppo già presente in Consiglio, deve allegare dichiarazione di accettazione da parte di tale gruppo;
3. Il numero minimo di consiglieri per la formazione di un gruppo diverso da quelli della lista di elezione è di due.
4. I consiglieri che depositano in segreteria la dichiarazione di non aderire al gruppo di una delle liste, o a un gruppo formato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, costituiscono il Gruppo Misto.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Art. 5. Costituzione

1. In occasione della prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario il nominativo del capo gruppo. In mancanza assume la qualità di capo gruppo i candidati Sindaci o i consiglieri che hanno riportato, nella propria lista, la maggior cifra individuale.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Segretario dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6. Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e per ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga meriti l'attenzione dei Capi-gruppo.
2. La convocazione della conferenza dei capi-gruppo avviene senza particolari formalità.
3. Al fine di illustrare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco può richiedere l'intervento di assessori, dipendenti dell'Ente o del Segretario Comunale.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 Suddivisione delle Commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari si suddividono in:
 - Commissioni Consiliari Permanenti
 - Commissioni Consiliari di indagine, di controllo e di garanzia

Art. 9 Istituzione e composizione Commissioni Consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite per favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti ad esso sottoposti.
2. La deliberazione di Istituzione della commissione prevede anche la composizione, le finalità e le norme di funzionamento della commissione stessa
3. Ogni commissione permanente, fatta salva l'applicazione del criterio proporzionale di legge, è composta da almeno un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare.
4. L'elezione dei membri della Commissione avviene mediante votazione segreta nella quale ciascun Consigliere può esprimere al massimo n. 1 preferenza e risultano eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il numero più elevato di preferenze tenuto conto del numero dei componenti attribuiti a ciascun gruppo.
5. Qualora a causa dell'assenza dei membri di un gruppo consiliare non risulti possibile individuare il



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

rappresentante dello stesso in seno alla commissione, su invito del Sindaco il capogruppo provvederà successivamente a designare i propri rappresentanti. Della designazione viene dato atto nella prima seduta della commissione. I lavori della commissione possono essere avviati in assenza di designazione.

6. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 10. Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni **deve tenersi** entro 30 giorni dalla data della efficacia della delibera di costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente.
3. La elezione del Presidente avviene con le modalità individuate dalla commissione stessa.
4. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna commissione, nonché di ogni successiva variazione.

Art. 11. Convocazione

1. Il Presidente della commissione consiliare convoca la Commissione di norma cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12. Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti. Dei componenti presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
3. Le determinazioni od i pareri adottati sugli argomenti sottoposti all'esame delle commissioni sono trasmesse al Segretario Comunale per l'allegazione ai relativi fascicoli.

Art. 13 Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e l'Assessore competente possono prendere parte alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto, qualora non ne siano membri.
2. Qualora il Sindaco sia membro di una Commissione permanente allo stesso ne è attribuita la Presidenza.

Art. 14. Segreteria – Verbalizzazione delle Sedute

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario comunale o da un dipendente dallo stesso designato. Il Segretario assiste il Presidente ed i Commissari negli adempimenti per il funzionamento della commissione e redige i verbali delle riunioni, che sono trasmessi in copia al Sindaco.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione.

Art. 15

Assegnazione alle Commissioni.

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente della commissione.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni 15 dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16.

Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio può procedere alla istituzioni di commissioni di controllo o di garanzia.
2. Il Consiglio con l'atto di istituzione della commissione di garanzia e di controllo ne definisce lo specifico oggetto e l'ambito di azione;
3. Le commissioni di garanzia e di controllo hanno il potere di ottenere dagli amministratori, dai revisori dei conti, dagli uffici del comune e dalle aziende ed istituzioni dipendenti, tutti i dati e le informazioni necessarie per lo svolgimento del loro incarico.
4. Le Commissioni di garanzia e di controllo, fatta salva l'applicazione del criterio proporzionale di legge, è composta da almeno un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare, di cui uno con funzioni di Presidente.
5. Per l'elezione dei membri della Commissione, per l'elezione, la sostituzione e l'insediamento si procede con le stesse modalità previste per le commissioni permanenti con la sola eccezione della presidenza che dovrà essere attribuite ad un consigliere appartenente alla minoranza consiliare.
6. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito dal presidente della commissione.
7. Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si tratti di questioni che importino di necessità la formulazione di giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità e capacità morali o professionali di persone.

Art. 17

Commissioni di Indagine

1. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno nel rispetto del criterio proporzionale e garantendo la rappresentanza della minoranza, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'Amministrazione su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di grave irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal Difensore Civico., Dette commissioni hanno il potere di ottenere dagli amministratori, dai Revisori dei conti, dagli uffici del Comune e dalle aziende ed istituzioni *dipendenti*, tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Il Consiglio con l'atto di istituzione della commissione speciale di indagine ne definisce l'oggetto e l'ambito di indagine, oltre al termine per concluderla e relazionare al Consiglio comunale medesimo.
3. I criteri di funzionamento e composizione delle commissioni speciali di indagine sono analoghi a quelli delle commissioni permanenti. Per l'elezione, la sostituzione e l'insediamento dei membri delle commissioni di indagine si procede con le stesse modalità previste per le commissioni permanenti.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata,



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

affidenti all'oggetto dell'inchiesta o ad essa connessi;

5. A fine di acquistare tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio, della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente della stessa Commissione;

7. Nella relazione del consiglio di cui al precedente secondo comma, il presidente della commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma;

8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione adotta i provvedimenti conseguenti, se di propria competenza, o in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito, con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al presidente ed al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Sindaco può con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 19.

Sessioni – Validità

1. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del rendiconto,
2. Può essere convocato anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, in tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, complete dei pareri previsti per legge. Nel caso in cui uno o più degli argomenti proposti non rientri nelle competenze consiliari, il Consiglio ne dà atto.
4. Il Consiglio può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5. Le sedute del Consiglio – nel caso di prima convocazione - sono valide con la presenza di almeno



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, fatto salvo i casi in cui sia previsto dalla legge o dallo statuto un quorum diverso. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione sono tenuti a segnalarlo al Segretario Comunale e non si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza. I consiglieri astenuti ai sensi dell'art. 78 del T.U.E.L. sono tenuti ad assentarsi dall'aula del Consiglio per tutta la durata della trattazione dell'argomento.

8. I consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo la procedura di cui al vigente Statuto Comunale.

9. Il Consigliere impossibilitato ad essere presente alla seduta del Consiglio deve darne comunicazione al Segretario il quale comunica al Consiglio, durante la seduta, che l'assenza è giustificata.

10. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di prima convocazione, ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiarare deserta la seduta.

11. In qualsiasi momento nel corso della seduta, può procedersi alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere. Il Sindaco ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia raggiunto il numero legale. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, può dichiarare deserta la seduta.

8. Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applica nel caso di sedute convocate esclusivamente per l'illustrazione di argomenti a carattere generale, cui non fa seguito alcuna votazione.

Art. 20.

Modalità di convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da notificarsi ai Consiglieri. Il Sindaco formula l'ordine del giorno della seduta, che deve essere riportato nell'avviso di convocazione.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo fax o altra telecomunicazione purchè registrabile in copia agli atti. Le modalità di convocazione diverse dalla notifica devono essere concordate con i Consiglieri. Le succitate modalità anche opzionali integrano ad ogni effetto quelle ordinarie statutariamente definite e, ad ogni effetto, costituiscono valido assolvimento degli obblighi di consegna degli avvisi di convocazione.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi, diversamente la notifica si effettua presso la Segreteria.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione o attestante l'impossibilità di notifica per assenza anche di persone incaricate o rifiuto di ricevere la notifica.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora in cui si terrà la seduta del Consiglio in prima e in seconda convocazione oltre all'elenco degli argomenti da trattarsi.

6. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

10. Con un unico avviso possono essere convocate più sedute anche relativamente allo stesso ordine del giorno.

Art. 21

Deposito documentazione

1. Le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno e necessarie per l'eventuale esame da parte dei Consiglieri Comunali che ne facciano richiesta vanno depositate presso l'ufficio segreteria almeno cinque giorni prima della seduta, per iniziativa del Responsabile del Servizio interessato. La medesima documentazione va trasmessa al Sindaco.

Art. 22

Seduta prima convocazione

1. E' seduta di prima convocazione quella indicata nell'avviso di convocazione nella quale gli argomenti all'ordine del giorno sono inseriti per la prima volta o sono reinseriti a seguito di mancata approvazione o rinvio in precedente seduta.

2. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, fatto salvo i casi in cui sia previsto dalla legge o dallo statuto un quorum diverso

Art. 23.

Seduta seconda convocazione

1. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione sia dichiarata deserta il consiglio si riunisce in seconda convocazione. La seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno un'ora dopo quella andata deserta, le deliberazioni è valida, purché intervenga un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

2. E' inoltre seduta di seconda convocazione quella che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, deve essere indicata in quello per la prima.

4. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato ai soli consiglieri assenti.

5. Anche per la seduta di seconda convocazione, qualora trascorra un'ora da quella fissata per il suo inizio, ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessari per deliberare validamente, il sindaco fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

Art. 24

Ordine del giorno

1. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nell'ordine nel quale sono formulati.

2. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione,

3. L'inversione, il rinvio o il ritiro di questi, su proposta del Sindaco è disposta con il voto favorevole



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

della maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente può fare comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

Art. 25.

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Le Sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, dal Vice Sindaco - se Consigliere - in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dal Consigliere Anziano nel caso di contemporanea assenza di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 267/2000. A parità di voti sono esercitati dal più anziano di età.
2. Il Presidente, in apertura di seduta, informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Dà poi comunicazione del deposito in Segreteria dei verbali delle deliberazioni adottate in sedute precedenti – se ve ne sono -ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni, dopodiché ne propone l'approvazione.
4. I verbali vengono approvati per alzata di mano, con maggioranza dei votanti.
5. Sui processi verbali è consentita la parola solo per questioni inerenti la verbalizzazione stessa e non per il merito del contenuto della deliberazione.
6. Il Sindaco può far precedere la discussione degli argomenti all'ordine del giorno dalla loro illustrazione, anche incaricandone gli assessori, il segretario, dipendenti del Comune, Componenti del Collegio dei Revisori dei conti o di enti collegati, consulenti, esperti, amministratori di società Aziende, Enti o simili.
7. Il Consiglio può chiedere la partecipazione ai suoi lavori di persone determinate, anche in rappresentanza di Enti e Associazioni.

Art. 26

Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco convoca, presiede e rappresenta il Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco provvede al funzionamento dell'Assemblea Consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:
 - concede la facoltà di parlare
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'Assemblea
 - proclama il risultato delle votazioni
 - ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, per gravi motivi, sentiti i Capigruppo Consiliari
 - può disporre l'allontanamento del pubblico per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - garantisce il rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
 - tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni nei modi e mediante l'attivazione dei mezzi e degli strumenti previsti dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento;
 - dispone la modifica dell'ordine degli argomenti; in caso di contestazione da parte anche di un solo consigliere, la proposta viene sottoposta al Consiglio che la approva a maggioranza dei votanti.

Art. 27

Scrutatori

1. Qualora l'ordine del giorno preveda il ricorso a votazioni mediante scrutinio segreto, il Presidente, aperta la seduta, designa in funzione di scrutatori tre Consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 28.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Il Consiglio Comunale straordinariamente può essere convocato in forma aperta ai cittadini.
4. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
5. Di norma in tali sedute non vengono adottati atti deliberativi, mentre possono essere posti in votazione mozioni, ordini del giorno, documenti di indirizzo generale non giuridicamente vincolanti. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e, sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati o degli stessi cittadini che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Il Sindaco deve comunque garantire che gli interventi di cui sopra non possano compromettere o condizionare la libertà di giudizio dei consiglieri. Le modalità di cui sopra possono essere attivate, in via eccezionale, anche per singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. E' in ogni caso esclusa la possibilità di porre in votazione argomenti diversi da quelli indicati nell'ordine del giorno

Art. 29

Apertura della discussione. Verifica del numero legale.

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale. Il Consigliere arrivato in ritardo si computa per il numero legale, dal momento in cui è entrato nella Sala dell'adunanza. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto o da uno o più Consiglieri. Qualora venga accertato che è venuto a mancare il numero legale, gli argomenti ancora da trattare vengono rinviati ad altra adunanza che, per gli argomenti stessi, sarà dichiarata dal Presidente di seconda convocazione a meno che non sia prescritta, per disposizione statutaria o di legge, una maggioranza qualificata. I consiglieri che si assentano o che entrano in un momento successivo all'effettuazione dell'appello, sono tenuti a segnalarlo al Segretario Comunale, che ne prende nota.
2. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 30.

Comportamento dei Consiglieri

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il proprio comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a proprio insindacabile giudizio, la revoca del richiamo, da farsi parimenti iscrivere a verbale.
3. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide sull'interdizione con votazione in forma palese. In caso di intemperanze da parte di un consigliere, dopo il richiamo, il sindaco può sospendere o dichiarare chiusa la seduta. Il verbale deve riportare la precisa descrizione dei fatti e delle ragioni che hanno portato a tale decisione e, su richiesta scritta del Sindaco o di un consigliere, viene trasmessa all'autorità giudiziaria. In alternativa, il Sindaco può espellere il Consigliere recidivo che risulta di conseguenza non presente ai lavori del Consiglio, benché fisicamente nell'aula.

Art. 31.

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 32.

Svolgimento interventi

1. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Sindaco il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

3. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo a regolamento da parte del Sindaco.
4. Il discorso deve riguardare unicamente la materia in esame.
5. Al termine di ciascun intervento, immediatamente dopo o al termine degli interventi, il Sindaco, o suo incaricato, possono fornire i chiarimenti necessari in merito all'argomento in discussione.
6. Nel corso della discussione, purché non nel corso degli interventi il Sindaco, eventualmente dopo aver preventivamente sentito i capigruppo, può disporre che la seduta sia sospesa per non più di trenta minuti. In caso di contestazione, la sospensione è posta in votazione immediatamente ed è approvata a maggioranza dei votanti, senza computare gli astenuti.
7. Gli Assessori non Consiglieri possono intervenire al dibattito indipendentemente dalle materie di competenza.

Art. 33.

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una prima volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.
3. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
4. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.
6. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliere la parola, dopo aver invitato a concludere.

Art. 34.

Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno Fatto personale

1. Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi di durata non superiore ai cinque minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
2. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio a maggioranza, seduta stante, senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 35. Votazione

1. I consiglieri votano per alzata di mano, salvo i particolari casi previsti dalla legge,
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna;
3. I Consiglieri possono presentare emendamenti non oltre 48 ore precedenti la seduta al fine di acquisire i necessari pareri. Nel corso della seduta possono essere proposti esclusivamente emendamenti rispetto ai quali il Segretario ritenga di potere formulare il previsto parere. In nessun caso è possibile approvare emendamenti sprovvisti del parere di regolarità contabile qualora richiesti. Non sono ammissibili emendamenti emulativi o seriali.
4. Su ogni argomento all'ordine del giorno si svolge, di norma, un'unica votazione. Qualora l'argomento posto all'ordine del giorno riguardi più punti distinti è possibile procedere mediante distinte votazioni. La delibera si intende approvata se viene conseguita la richiesta maggioranza in ciascuna di esse. Diversamente risultano deliberati solo i punti per i quali la maggioranza sia stata acquisita.

Art. 36. Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 37. Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.
2. La delibera che revoca o modifica regolaghi effetti giuridici derivanti dall'atto modificato o revocato.

Art. 38 Partecipazione del Segretario all'adunanza Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. Il Segretario, su invito del Sindaco, provvede ad integrare le informazioni e a fornire consulenza tecnico-giuridica sugli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o che riguardino il coniuge, o suoi parenti o affini sino al quarto grado.
3. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, di norma il più giovane, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante. Nello stesso modo si procede qualora si renda necessario nel corso della seduta si renda necessario sostituire il segretario impossibilitato a proseguire nella verbalizzazione per ragioni eccezionali o imprevedibili.
4. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Il verbale è redatto distribuito nei diversi punti che compongono l'o. d. g. della seduta. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere pubblicate per estratto, omettendone il dibattito; in tali casi il verbale integrale dovrà comunque essere predisposto entro la successiva seduta del consiglio comunale.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

5. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario Comunale.
6. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
7. L'eventuale brogliaccio utilizzato dal segretario per appuntare elementi utili per la redazione del verbale, costituisce strumento di lavoro riservato dello stesso ed è sottratto all'accesso.
8. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. I consiglieri hanno diritto di richiedere l'allegazione al verbale di documenti contenenti il testo dei propri interventi; possono inoltre richiedere che vengano trascritti nel testo del verbale brevi interventi registrati ai sensi del comma successivo ai quali il consigliere annetta particolare rilievo.
9. Le sedute vengono di norma registrate su supporti ottici o magnetici, che costituiscono esclusivo strumento di lavoro del segretario il quale può liberamente e senza vincoli farne uso. Non è prevista la trascrizione integrale delle sedute..
10. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Per le sedute segrete non si dà luogo alle registrazioni di cui al comma precedente.
11. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
12. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco o da chi lo sostituisce nella presidenza e dal Segretario Comunale.

Art. 39

Registrazioni audio e video

1. E' consentita la registrazione video delle adunanze del Consiglio da parte di organi di informazione o loro incaricati; i consiglieri devono essere portati a conoscenza di tale eventualità e deve essere garantito il rispetto delle norme sul riservatezza.
2. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
3. Al di fuori del caso sopra previsto, le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici, ottici o audiovisivi è consentita solo ai fini di cui all'articolo precedente.

Art. 40

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo Regolamento.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, oltre che al rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali; a tal fine essi risultano incaricati del trattamento.
3. Non è consentito l'accesso diretto agli archivi comunali; la consultazione del registro del protocollo, potrà avvenire a seguito della predisposizione giornaliera del registro cartaceo; non è consentita l'estrazione di copie del registro.
4. Le richieste di accesso agli atti devono consentire una seppur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare
5. L'accesso agli atti istruttori può essere differita al termine del procedimento e successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

6. Non è consentita l'estrazione di copia degli elaborati tecnici di progetti e strumenti di pianificazione. Le richieste di accesso vengono evase entro 30 giorni dalla richiesta

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 41.

Attrezzature e risorse

1. I Gruppi Consiliari dispongono presso la sede consiliare di uno spazio dotato di adeguate attrezzature informatiche per lo svolgimento delle proprie attività. L'accesso è possibile nelle ore di apertura al pubblico degli uffici.

Art. 42

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al protocollo dell'Ente da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio. Ai fini del presente regolamento si intende per "seduta utile" quella che consente l'adeguata istruttoria delle richieste pervenute; di norma è tale la seduta che segue di almeno 10 giorni la registrazione a protocollo della richiesta.
5. Le interrogazioni vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio in ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Art. 43.

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni sono inserite dal Sindaco all'ordine del giorno del consiglio entro i termini indicati nell'articolo precedente.
2. Le risposte verbali vengono date dal Sindaco o da un Assessore delegato per non più di dieci minuti.
3. Ciascun consigliere interrogante può replicare, per dichiarare se sia soddisfatto o insoddisfatto con un intervento di replica la cui durata non può eccedere i minuti due e nel caso di più interroganti, comunque, i cinque minuti complessivi.
4. L'assenza giustificata dell'unico interrogante o di tutti gli interroganti comporta il rinvio dell'interrogazione alla seduta successiva.
5. L'assenza ingiustificata dell'unico interrogante o di tutti gli interroganti comporta la decadenza dell'interrogazione.
6. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Sindaco su richiesta di almeno tre consiglieri, decida di trasformarla in interpellanza.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Art. 44. Interpellanze

1. L'interpellanza, consiste nella domanda, posta al Sindaco, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta Comunale.
2. L'interpellanza è presentata in forma scritta al protocollo dell'ente da uno o più Consiglieri ed è indirizzata al Sindaco.
3. Il Sindaco o un Assessore delegato risponde nella prima seduta utile, , salvo la risposta necessiti di documentazione, pareri od altro a cura di soggetti esterni all'ente.
4. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente.

Art. 45. Svolgimento delle interpellanze

1. L'unico Consigliere interpellante o il primo firmatario dei Consiglieri interpellanti, salvo diverso accordo fra i medesimi, ha diritto ad illustrare l'interpellanza intervenendo per un tempo non superiore ai dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante o gli interpellanti, ciascuno individualmente hanno diritto di dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti, esponendone le ragioni per non più di cinque minuti, per complessivi massimo dieci minuti, in caso di dichiarazioni plurime; sulla materia dell'interpellanza i restanti e assessori consiglieri possono intervenire per non più di 3 minuti ciascuno.
3. L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta la decadenza dell'interpellanza;
4. L'assenza giustificata dell'interpellante comporta il rinvio dell'interpellanza alla seduta successiva.

Art. 46. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 47. Mozioni e ordini del giorno

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere in relazione alle proprie competenze, una deliberazione di indirizzo del Consiglio su un determinato argomento di contenuto amministrativo.
2. La mozione volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune assume la denominazione, equivalente agli effetti del presente regolamento, di ordine del giorno.
3. La mozione è presentata in forma scritta al protocollo dell'Ente ed è indirizzata al Sindaco da uno o più consiglieri.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Art. 48

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte di norma nella prima seduta utile immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari, su accordo degli stessi, e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco e gli Assessori. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. .
5. Lo svolgimento delle mozioni precede quello delle interpellanze.
6. Le mozioni, sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio in base all'ordine di arrivo al protocollo del Comune.
7. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 49

Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Le proposte di deliberazione formulate dai Consiglieri vengono iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio utile, in relazione ai tempi di istruttoria, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) la proposta di deliberazione deve riguardare le materie di cui all'art. 42 comma 2 del TUEL; sulla competenza decide il sindaco sulla base di specifica relazione del Segretario Comunale;
 - b) la proposta deve essere completa e definitiva, comprensivamente degli eventuali allegati;
 - c) sulla proposta devono essere stato rilasciato il parere di regolarità tecnico e, se richiesto, il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria.

Art. 50

Gettoni di presenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51.

Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo dell'Ente. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

3. Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia e, successivamente del suo esito.

Art. 52.

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267/2000 e dallo Statuto.
3. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267/2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 53.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 54.

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo del Comune.
2. Le norme del presente regolamento di intendono modificate di diritto dall'entrata in vigore di leggi o decreti costituenti fonti normative sovraordinate.